



*Città di Chioggia* città d'arte  
**SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO**  
**Servizio Demanio Marittimo**

Dirigente: ing. Stefano Penzo -

Responsabile del Procedimento: geom. Ennio Zambon -

Istruttore amministrativo: Giorgio Pescarini -

☎ 041 5534040 - ✉ stefano.penzo@chioggia.org

☎ 041 5534053 - ✉ ennio.zambon@chioggia.org

☎ 041 5534028 - ✉ giorgio.pescarini@chioggia.org

Prot.n. 1099

**OGGETTO:** Legge Regionale n. 33/02, art. 49 e Legge 296/06 art.1 commi 251 e segg. - Procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge 241/90 per la decadenza della concessione ai sensi dall'art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione e art 52 della Legge Regionale 33/02 e art. 15 comma 3 del Regolamento Demaniale Comunale. Concessione demaniale turistica nr. 14/2014 del 21.01.2014.

**IL DIRIGENTE SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

**PREMESSO** che con atto suppletivo di proroga n. 14/2014 rilasciata in data 21/04/2014 era stata prorogata la concessione n. 04/2004 scaduta il 31/12/2009 già prorogata con atto n. 51/2010 sino al 31/12/2015 – con la quale era stata concessa alla ditta Padoan Giuliana con sede in Chioggia – Via Centauro n. 7 – C.F. PDN GLN 61P47 C638Y – una zona demaniale marittima di mq. 216,00 ad uso turistico sita sulla spiaggia di Sottomarina e precisamente antistante lo stabilimento balneare “Bagni Internazionale” - angolo sud-est - allo scopo di noleggiare mosconi a pedale e canoe;

**VISTA** la richiesta avanzata dalla Soc. PEM – prot. n. 37548 del 25/07/2018 – successivamente integrata – con la quale ha manifestato l'indebita occupazione da parte della ditta Padoan Giuliana di una zona demaniale marittima ad uso turistico così come rappresentato dall'elaborato tecnico comprensivo di rilievo planimetrico prodotto a corredo;

**VISTA** l'avvio del procedimento di estinzione della concessione come da Regolamento Demaniale Comunale approvato con delibera di C.C. n. 77/12 e suc. varianti delibera C.C. n. 48/13 – delibera C.C. n. 28/2015 – che prevede all'art 15 - comma 3 - “*Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio del Comune*” prot. n. 24550 del 07/05/2019, con riserva della conclusione dopo la sentenza definitiva.

**VISTO** la sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 00819/2019 Reg.Prov.Coll. - n. 00304/2019 Reg. Ric. notificata in data 23.07.2019 con la quale disponeva di svolgere ulteriori accertamenti e rilievi tecnici necessari ad accertare lo stato dei luoghi;

**VISTA** la nota prot. n. 41846 del 06/08/2019 con la quale le ditte sono state invitate a presenziare ad un sopralluogo congiunto per il giorno 09/08/2019 per una ulteriore verifica tecnico dello stato dei luoghi sulla base della documentazione tecnica elaborata dal Geom. Davide Zennaro, per conto di questa Amministrazione, nonché per accertare l'attuale situazione esistente;

**VISTA** l'osservazione pervenuta con nota prot. n. 44201 del 21/08/2019 così come disposto dalla Scrivente con nota prot. n. 42649 del 09/08/2019;

**VISTO** i rilievi topografici e gli altri accertamenti tecnici effettuati da tecnico incaricato depositati presso questa Amministrazione - nota prot. n. 45232 del 28/08/2019;



# *Città di Chioggia* città d'arte

**RITENUTO** di accogliere quanto ordinato nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 00304/2019 REG.RIC. - notificata in data 17/12/2019 – che dichiara estinta la concessione demaniale marittima ad uso turistico n. 14/2014 rilasciata in data 21/04/2014;

**VISTI:**

- il comma 2 dell'art.21 quater della legge 7 agosto 1990, nr. 241 “nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- l'art.107 del D.lgs. n..267/2000 (testo unico degli Enti Locali);
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Chioggia;

dichiara;

- l'art. 15 “ Cessazione del titolo concessorio” comma 3° “ *Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per un fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio*” - Reg. Disciplina delle attività Balneari approvato con D.C.C. n. 28/2015 del 25/03/2015;
- l'art. 45 del Codice della Navigazione “ Modifica o estinzione per causa naturali”;
- l'art. 52 della L.R. 33/2001 – Revoca decadenza della concessione;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Chioggia;

dichiara:

## **L'ESTINZIONE**

Per le motivazioni succitate, così come disposto dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01362/2019 Reg. Prov. Coll. - n. 00304/2019 Reg. Ric. Notificata in data 17/12/2019 – prot. n. 67718 -, **della concessione demaniale marittima ad uso turistico n. 14/2014 rilasciata in data 21/04/2014 - atto suppletivo di proroga anno 2020** – della concessione n. 04/2004 scaduta il 31/12/2009, prorogata con atto n. 51/2010 sino al 31/12/2015 – con la quale era stata concessa alla ditta Padoan Giuliana con sede in Chioggia – Via Centauro n. 7 – C.F. PDN GLN 61P47 C638Y – una zona demaniale marittima ad uso turistico sita sulla spiaggia di Sottomarina, antistante lo stabilimento balneare “Bagni Internazionale” allo scopo di noleggiare mosconi a pedale e canoe.

## **SI DA' ATTO**

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art.1 della L. 190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, SOTTOSEZIONE PROVVEDIMENTI del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

di dare dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di prevenzione dei dati personali . Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È IMPUGNABILE AVANTI IL T.A.R. DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA. È ALTRESÌ AMMESSO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA.**

Chioggia li 09 Gennaio 2020

**Il Dirigente**  
Ing. Stefano Penzo